

**INTESA AMMINISTRATIVA  
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA  
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE,  
FIRMATO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024**

**PARTE I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1  
Definizioni**

Ai fini dell'attuazione della presente Intesa amministrativa:

- 1) il termine "Accordo" designa l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024;
- 2) il termine "Intesa amministrativa" designa la presente Intesa amministrativa per l'attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso;
- 3) il termine "Parti contraenti" designa le Parti dell'Accordo: la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania.

**Articolo 2  
Istituzioni competenti**

Le Istituzioni competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) dell'Accordo, per l'attuazione sia dello stesso Accordo che dell'Intesa amministrativa sono:

Per la Repubblica Italiana:

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti del lavoratore assicurato che copre i dipendenti del settore privato, i dipendenti pubblici, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata di questa assicurazione; l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione per l'indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità.

Per la Repubblica di Albania:

L'Istituto di Previdenza Sociale (ISSH), in relazione all'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e la pensione familiare (pensione di reversibilità), all'assicurazione per le indennità di malattia e maternità e all'assicurazione contro la disoccupazione.

### **Articolo 3** **Organismi di collegamento**

Ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo, le Autorità competenti delle Parti contraenti hanno designato, quali Organismi di collegamento tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'Accordo:

Per la Repubblica Italiana:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Generale – Roma

Per la Repubblica di Albania:

l'Istituto di Previdenza Sociale (ISSH) – Direzione Generale – Tirana.

### **Articolo 4** **Costi**

Le disposizioni contenute nella presente Intesa amministrativa non genereranno alcun costo aggiuntivo, diverso da quelli previsti nell'Accordo, per i Bilanci dello Stato della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania. Ai fini della realizzazione delle attività amministrative previste, le rispettive Istituzioni competenti e i rispettivi Organismi di collegamento opereranno nell'ambito delle disponibilità del loro bilancio ordinario, senza costi aggiuntivi.

## **PARTE II** **DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE**

### **Articolo 5** **Certificato di distacco**

- 1) Su richiesta dei soggetti interessati, nei casi di cui all'articolo 6, numeri 1) e 2) dell'Accordo, l'Istituzione competente della Parte contraente la cui legislazione è applicabile rilascerà un certificato dal quale risulta sino a quale data il lavoratore continuerà ad essere soggetto a tale legislazione.
- 2) L'Istituzione competente consegnerà una copia del suddetto certificato rilasciato alla persona interessata o al suo datore di lavoro e ne invierà una copia all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
- 3) Il certificato di distacco dovrà essere richiesto prima dell'inizio dell'attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte contraente. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del predetto certificato nel termine sopra indicato, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta potrà essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato stesso.

## **Articolo 6**

### **Esercizio del diritto di opzione**

- 1) Le persone di cui all'articolo 7 dell'Accordo potranno esercitare il diritto di opzione entro tre (3) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o, secondo il caso, entro i tre (3) mesi successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa nello Stato di occupazione.
- 2) Su richiesta dell'interessato, l'Istituzione competente dello Stato di invio rilascerà un certificato attestante che il lavoratore è soggetto alla legislazione di questa Parte contraente per il periodo in cui è occupato nella missione diplomatica e nel posto consolare nel territorio dell'altra Parte contraente o per il periodo in cui è al servizio privato di titolari di questa missione o di questo posto.
- 3) Copia del certificato verrà trasmessa dall'istituzione dello Stato la cui legislazione è applicabile, e alla cui applicazione l'interessato ha optato, all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
- 4) L'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato di invio produrrà i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o dalla data di inizio dell'attività lavorativa se successiva.
- 5) I contributi previdenziali che sono stati versati nei regimi assicurativi dell'altra Parte contraente, prima della decorrenza del regime di opzione, non saranno trasferiti all'Istituzione competente della Parte contraente alla cui legislazione l'interessato ha scelto di essere assoggettato.
- 6) L'interessato potrà esercitare il diritto di opzione una sola volta.

## **PARTE III**

### **PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÀ**

#### **Articolo 7**

##### **Indennità di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e maternità in denaro**

Le prestazioni di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità saranno pagate direttamente all'assicurato dall'Istituzione competente dello Stato in cui è assicurata la sua attività lavorativa secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 23 dell'Accordo, sulla base del mutuo riconoscimento dei relativi certificati.

#### **Articolo 8**

##### **Totalizzazione dei periodi assicurativi al fine del raggiungimento del diritto a prestazioni in denaro di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità**

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in denaro di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità, qualora debbano essere presi in considerazione i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente dello Stato presso il quale la domanda è stata presentata, trasmetterà all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente il relativo formulario nel quale dovranno essere indicati i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione di tale altra Parte contraente.

## **PARTE IV PENSIONI**

### **Articolo 9**

#### **Pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti**

Ai sensi del Titolo III, capitolo I dell'Accordo, per pensioni si intendono:

- La pensione di vecchiaia e anticipata;
- La pensione di invalidità;
- La pensione di reversibilità ai superstiti.

### **Articolo 10**

#### **Pensione in regime di totalizzazione internazionale**

- 1) Ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche in base agli articoli 11 e 13 dell'Accordo, ai periodi di assicurazione o equivalenti, maturati sotto la legislazione di una Parte contraente, la cui durata minima sia di almeno cinquantadue (52) settimane, si sommeranno i periodi completati sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di tale ultima legislazione.
- 2) In caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nelle Parti contraenti, i periodi sovrapposti saranno presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prenderà in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente.
- 3) Qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di una Parte contraente, si presumerà che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente.

### **Articolo 11**

#### **Domanda di pensione in regime internazionale**

- 1) L'assicurato e, in caso di decesso, i suoi superstiti aventi diritto alle prestazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 dell'Accordo, potranno presentare la domanda di pensione all'Istituzione competente dello Stato di residenza che avvierà la procedura di collegamento con l'Istituzione competente dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui il richiedente risieda in uno Stato terzo, la domanda di pensione potrà essere presentata all'Istituzione competente di una delle Parti contraenti.
- 2) L'Istituzione competente a cui è stata presentata la domanda compilerà l'apposito formulario di collegamento, che dovrà riportare la data di presentazione della domanda, le generalità del richiedente e, se del caso, quelle dei suoi familiari, nonché le informazioni relative alle eventuali prestazioni concesse al richiedente e ogni altra informazione necessaria ai fini della determinazione del diritto a pensione. L'Istituzione competente presso la quale è stata presentata la domanda trasmetterà, quindi, il formulario compilato all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente, unitamente al formulario che certifica i periodi assicurativi maturati sotto la propria legislazione.
- 3) L'Istituzione competente che ha ricevuto una domanda di pensione di invalidità trasmetterà anche i relativi referti medici all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente. Le informazioni riportate sui formulari dovranno essere verificate dall'Istituzione competente

d'invio, in modo che la trasmissione degli stessi, debitamente vidimati e firmati, possa essere effettuata senza essere accompagnata dai documenti originali.

- 4) Ai fini dell'accertamento del diritto a pensione, l'Istituzione competente che riceve i formulari verificherà, in primo luogo, se il richiedente ha maturato il diritto in regime autonomo, prendendo, cioè, in considerazione i soli periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione che essa applica. Se questa condizione non è soddisfatta, prenderà in considerazione la somma dei periodi di assicurazione derivanti dalla totalizzazione dei periodi maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti.
- 5) L'Istituzione competente ricevente, dopo aver istruito la pratica, compilerà a sua volta l'analogo formulario di collegamento, indicando le informazioni relative alla decisione assunta in relazione alla domanda, nonché le informazioni relative agli importi della pensione calcolati secondo le disposizioni di cui al comma 4) del presente articolo. Compilerà, inoltre, il formulario che certifica i periodi assicurativi maturati in base alla legislazione che essa applica.
- 6) Dopo aver ricevuto i formulari di cui al precedente comma 5, l'Istituzione competente di cui al comma 2 del presente articolo determinerà, se del caso, il diritto a pensione derivante dalla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti e comunicherà all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente la propria decisione.
- 7) Le prestazioni saranno erogate direttamente dall'Istituzione competente ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

## **Articolo 12**

### **Periodi di assicurazione inferiori ad un anno**

- 1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 dell'Accordo, l'incremento della misura della prestazione pensionistica derivante dalla presa in carico dei periodi di assicurazione di durata inferiore all'anno (52 settimane) da parte della Parte contraente che la eroga, sarà riconosciuto a decorrere dalla data in cui detti periodi produrrebbero i loro effetti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente in cui sono stati maturati (raggiungimento del requisito dell'età pensionabile).
- 2) Qualora il suddetto incremento dovesse essere applicato ad una prestazione di invalidità o di inabilità, i periodi di assicurazione di durata inferiore all'anno produrranno i loro effetti dalla data della decorrenza originaria della prestazione a condizione che l'Istituzione competente dell'altra Parte contraente in base alla cui legislazione sono stati maturati, abbia emesso un provvedimento di reiezione ad analoga prestazione, per mancanza del requisito contributivo.

## **PARTE V**

### **PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE**

## **Articolo 13**

### **Cumulo dei periodi assicurativi**

Ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo, se i periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti nell'altra Parte contraente sono necessari per il diritto all'indennità di disoccupazione, l'Istituzione competente della Parte contraente in cui tali periodi sono stati maturati, sarà richiesta di inviare un modulo indicando i periodi di contribuzione validi ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, nonché i periodi in relazione ai quali ha concesso al soggetto interessato l'indennità di disoccupazione.



## **Articolo 14**

### **Erogazione**

- 1) Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dell'Accordo, l'interessato dovrà presentare all'Istituzione competente, oltre alla domanda contenente tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica, anche un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione per la disoccupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, rilasciato dall'Istituzione competente in materia di disoccupazione di tale ultima Parte contraente.
- 2) Il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione che si reca nell'altra Parte contraente per la ricerca di un lavoro, per continuare a beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3 dell'Accordo, dovrà presentare all'Istituzione competente della Parte contraente in cui si reca un attestato con il quale l'Istituzione competente della Parte contraente in base alla cui legislazione ha diritto alle prestazioni, certifica:
  - il mantenimento del diritto alle prestazioni;
  - il periodo massimo di mantenimento del diritto;
  - i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
- 3) Qualora l'interessato non sia in grado di esibire l'attestato di cui al comma 2 del presente articolo, sarà cura dell'Istituzione competente della Parte contraente in cui esso si è recato a cercare lavoro richiederlo all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
- 4) L'Istituzione competente della Parte contraente nel cui territorio il disoccupato si è recato, procederà ai dovuti controlli, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.

## **PARTE VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

## **Articolo 15**

### **Scambio di informazioni e collaborazione amministrativa**

- 1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 21 dell'Accordo, le Autorità competenti, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti delle Parti contraenti si scambieranno informazioni e si assicureranno reciproca assistenza e collaborazione gratuita, come se applicassero le rispettive legislazioni nazionali. Le Istituzioni competenti potranno stipulare specifiche intese tecnico-procedurali che prevedano procedure telematiche condivise al fine di attivare scambi telematici strutturati di informazioni e dati, anche in sostituzione dei formulari di collegamento cartacei.
- 2) Ai fini dell'attuazione del comma 3 del citato articolo 21 dell'Accordo, l'Istituzione competente di una delle Parti contraenti potrà richiedere le necessarie perizie mediche all'Istituzione competente del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.
- 3) Le spese sostenute in relazione alle suddette perizie, qualora le stesse siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni a carico dell'Istituzione competente della Parte contraente in cui l'interessato non risiede o non soggiorna, saranno rimborsate da quest'ultima Istituzione competente all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente che ha effettuato le perizie.
- 4) Se le perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'Istituzione competente del luogo di soggiorno o di residenza della persona interessata, questa Istituzione competente ne sosterrà le spese

e si limiterà a trasmettere all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente una relazione sugli accertamenti.

5) Il rimborso delle spese mediche di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo sarà calcolato in base alle tariffe applicate dall'Istituzione competente che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa Istituzione competente presenterà a tal fine una distinta delle spese sostenute.

#### **Articolo 16** **Pagamento di prestazioni**

1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 27 dell'Accordo, le Istituzioni competenti verseranno le prestazioni direttamente alle persone indicate nell'articolo 3 dell'Accordo o ai loro rappresentanti, a condizione che siano state legalmente autorizzate a ricevere il pagamento, o ai loro delegati.

2) Qualsiasi prestazione in denaro sarà pagabile direttamente a un beneficiario nella valuta dello Stato a cui appartiene l'Istituzione competente che effettua il pagamento, in conformità con la legislazione che essa applica, sia che risieda nel territorio dell'altra Parte contraente sia che risieda in uno Stato terzo.

3) Il beneficiario indicherà il proprio indirizzo di residenza, il nome della banca, l'IBAN e qualsiasi altra coordinata bancaria al momento della presentazione della domanda di prestazione.

#### **Articolo 17** **Recuperi prestazioni indebite**

1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 dell'Accordo, se l'istituzione di una Parte contraente ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione dell'altra Parte contraente, debitrice di prestazioni a favore della persona interessata, di trattenere l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona.

2) L'istituzione di quest'ultima Parte contraente opera la trattenuta in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

#### **Articolo 18** **Diritto applicabile**

1) La presente Intesa amministrativa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e albanese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.


2) La presente Intesa amministrativa non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questa Intesa amministrativa sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti, ulteriori rispetto all'Accordo.

**Articolo 19**  
**Disposizioni finali**

- 1) La presente Intesa amministrativa acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
- 2) Le Parti possono emendare la presente Intesa amministrativa per iscritto di comune intesa.
- 3) Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione della presente Intesa amministrativa sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Firmato a Roma, il 10 Aprile 2025, in due originali, ciascuno in lingua italiana e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali della Repubblica Italiana



Vincenzo Caridi

Capo Dipartimento per le politiche del lavoro,  
previdenziali, assicurative e per la salute e la  
sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il Ministero dell'Economia, della  
Cultura e dell'Innovazione della  
Repubblica di Albania



Olta Manjani

Viceministro dell'Economia, della Cultura e  
dell'Innovazione